



# Comune di Monteprandone

Prov. Ascoli Piceno

Ufficio Tributi

## **I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** **16/06/2014 SCADENZA PER IL VERSAMENTO ACCONTO 2014**

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013.

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Il presupposto dell'imposta IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

### **SOGGETTI PASSIVI**

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari dei suddetti oggetti di imposta ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

### **ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Sono assimilati all'abitazione principale:

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto Ministero infrastrutture del 22/4/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata e/o comunque occupata;

### **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) nella misura massima di **UNA** unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **DETRAZIONE**

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'ammontare, **€ 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex art. 93 del DPR n. 616 del 24/07/1977.

### FABBRICATI RURALI

Sono soggetti all'imposta i **fabbricati rurali ad uso abitativo** secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni. Mentre sono esenti dall'IMU i **fabbricati rurali ad uso strumentale**.

### BASE IMPONIBILE

- **Per i fabbricati iscritti nel Catasto dei Fabbricati**, la base imponibile è determinata applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori (modificati rispetto a quelli dell'ICI):

| <i>Tipologia immobile</i>                                   | <i>Moltiplicatore</i> |
|---|-----------------------|
| Categorie catastali: "A" (esclusi A/10)0, C/02, C/06 e C0/7 | 160                   |
| Categoria catastale: A/10                                   | 80                    |
| Categoria catastale: B                                      | 140                   |
| Categoria catastale: C/01                                   | 55                    |
| Categorie catastali: C/03, C/04 e C/5                       | 140                   |
| Categoria catastale: D (esclusi D/5)                        | 65                    |
| Categoria catastale: D/5                                    | 80                    |

Per i **fabbricati del gruppo catastale D**, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i **fabbricati d'interesse storico o artistico** e per i **fabbricati inagibili inabitabili** e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni che debbono essere dichiarate nell'apposita dichiarazione da predisporre su modello ministeriale e trasmettere all'Ente entro il 30 giugno 2015;

- **per i terreni agricoli**, la base imponibile è quella ottenuta applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25%**, i moltiplicatori seguenti:

|   |     |
|---|-----|
| Terreni agricoli, nonché terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola | 75  |
| Altri terreni agricoli, nonché terreni non coltivati posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli  | 135 |

- per le **aree edificabili**, il **valore** è quello **venale in comune commercio al 1° gennaio** dell'anno di imposizione.

### ALIQUOTE

Per l'anno 2014 il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni del precedente anno 2013. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote approvate e pubblicate entro il 28/10/2014.

Le **aliquote approvate per l'anno 2013** sono le seguenti:

| TIPOLOGIA IMMOBILI  | ALIQUOTE IMU<br>ANNO 2013  |
|---|----------------------------|
|   | COMUNE DI<br>MONTEPRANDONE |
| Abitazione principale e relative pertinenze   | 0,40%                      |
| Abitazioni date in comodato a parenti entro 1° grado (cat. catastale "A", esclusi A/10) | 0,56%                      |
| Uffici Banche e Assicurazioni (cat. catastale D/05)                                     | 0,96%                      |
| Terreni   | 0,86%                      |
| Aree fabbricabili   | 0,86%                      |
| Altre tipologie non rientranti nelle precedenti   | 0,86%                      |

Per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti 1 e 2 della suddetta tabella occorre presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Montepandone, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti su modello ministeriale, distribuito dall'Ufficio Tributi e scaricabile anche dal sito Internet del Comune [www.comune.montepandone.ap.it](http://www.comune.montepandone.ap.it). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative.

### CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. La prima rata è pari alla metà dell'imposta determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata è determinata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del ministero delle finanze al 28/10/2014.

Sul sito comunale [www.comune.monteprandone.ap.it](http://www.comune.monteprandone.ap.it) è disponibile il link per il "calcolo IMU online".

#### VERSAMENTO

● Il versamento della prima rata potrà essere effettuato dal 1° al 16 giugno 2014, utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero, in alternativa, il bollettino di c/c postale n.1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997

**Per i contribuenti non in possesso di partita IVA**, il pagamento del modello F24 può essere effettuato presentando il cartaceo del modello F24 presso gli sportelli bancari e presso gli uffici postali oppure online, non solo tramite Entratel o Fisconline, ma anche con i servizi di home banking di banche e poste.

**Per i contribuenti in possesso di partita IVA** il versamento è possibile solo con modalità telematica.

● L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero. Nel caso di possesso per lo stesso periodo da parte del soggetto passivo uscente e quello subentrante, l'imposta è dovuta da quello subentrante.

● L'importo totale da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo;

● La sola QUOTA COMUNE non deve essere versata se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;

● Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

#### CODICI PER IL VERSAMENTO

Nel modello F24 occorre indicare il codice del Comune che, per Montepandone, è **F591**. Occorre inoltre distinguere la QUOTA STATO e la QUOTA COMUNE utilizzando i codici tributo di seguito indicati:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE   | RATE E D ALIQUOTE  | CODICE TRIBUTO COMUNE PER F24 | CODICE TRIBUTO STATO PER F24 |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | Prima rata 16/06/2014<br>50% imposta calcolata ad aliquota 0,4%<br><br>Seconda rata 16/12/2014<br>Saldo a conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014  | 3912                          | NO                           |
| Abitazione concessa in uso gratuito                                     | Prima rata 16/06/2014<br>50% imposta calcolata ad aliquota 0,4%<br><br>Seconda rata 16/12/2014<br>Saldo a conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014  | 3918                          | NO                           |
| Altri fabbricati  | Prima rata 16/06/2014<br>50% imposta calcolata ad aliquota 0,86%<br><br>Seconda rata 16/12/2014<br>Saldo a conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014 | 3918                          | NO                           |
| Aree edificabili  | Prima rata 16/06/2014<br>50% imposta calcolata ad aliquota 0,86%<br><br>Seconda rata 16/12/2014<br>Saldo a conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014 | 3916                          | NO                           |
|   |  |                               |                              |

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
| Fabbricati ad uso produttivo<br>classificati nel gruppo catastale<br>D | Prima rata 16/06/2014<br>50% imposta calcolata ad<br>aliquota 0,86%<br><br>Seconda rata 16/12/2014<br>Saldo a congruaggio in base ad<br>aliquote 2014 pubblicate entro<br>28/10/2014 | 3930 | 3925 |
| Uffici Banche e Assicurazioni<br>(cat. catastale D/05)                 | Prima rata 16/06/2014<br>50% imposta calcolata ad<br>aliquota 0,96%<br><br>Seconda rata 16/12/2014<br>Saldo a congruaggio in base ad<br>aliquote 2014 pubblicate entro<br>28/10/2014 | 3930 | 3925 |
| Terreni  | Prima rata 16/06/2014<br>50% imposta calcolata ad<br>aliquota 0,86%<br><br>Seconda rata 16/12/2014<br>Saldo a congruaggio in base ad<br>aliquote 2014 pubblicate entro<br>28/10/2014 | 3914 | NO   |

### **DICHIARAZIONE**

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il Decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 30/10/2012 ha approvato il modello di dichiarazione IMU, con le relative istruzioni, da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono posti a disposizione dell'Ufficio tributi comunale ed estraibili anche dal sito Internet del Comune [www.comune.monteprandone.ap.it](http://www.comune.monteprandone.ap.it) e dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli enti non commerciali, ai fini dell'esenzione, ai sensi dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

### **REGOLARIZZAZIONE ERRATI VERSAMENTI**

Al fine di regolarizzare versamenti superiori al dovuto, oppure effettuati a comune incompetente, oppure effettuati allo Stato anziché al Comune e viceversa, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

### **AVVERTENZE**

In caso di omessa o infedele dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet all'indirizzo: [www.comune.monteprandone.ap.it](http://www.comune.monteprandone.ap.it) ovvero rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio Tributi sito in Via Delle Magnolie n.1 - Centobuchi - tel. 0735.719526, fax 0735.719578

e-mail: [tributi@comune.monteprandone.ap.it](mailto:tributi@comune.monteprandone.ap.it)

PEC: [comune.monteprandone@emarche.it](mailto:comune.monteprandone@emarche.it)

Orario apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.30

**L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUA I CONTEGGI DELL'IMPOSTA, IN SOSTITUZIONE E' DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, [www.comune.monteprandone.ap.it](http://www.comune.monteprandone.ap.it), UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'IMPOSTA, PER PREDISPORRE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E PER PREDISPORRE LA DICHIARAZIONE IMU.**